

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 1 aprile 2010,
si è pronunciata sui seguenti argomenti:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Avv. Salvatore CATALANO, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Salvatore Lucio PATTI, Prof. Domenico PORPORA, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1 LETT. D) C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALL'ART. 7 N.O.I.F.

Oggetto: *Richiesta di parere interpretativo inviata il 25 gennaio 2010 dal Presidente Federale, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. D) C.G.S., in ordine all'art. 7 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e applicabilità ai Consigli direttivi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti:*

L'art. 7 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. dispone "che il funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito federale è disciplinato dai commi che seguono".

In particolare il comma 5 di detta disposizione prevede che "il componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza della carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale".

Le norme del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in materia di funzionamento degli organi direttivi della medesima Lega, dei Comitati e delle Divisioni non contengono alcuna previsione in tema di decadenza della carica per ingiustificata assenza alle riunioni dell'organo collegiale.

L'art. 50 dello stesso Regolamento prescrive che "per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

Ciò premesso, si chiede di conoscere se, in mancanza di una espressa norma regolamentare nelle disposizioni della L.N.D., in ipotesi di ingiustificata assenza da parte di un componente del Consiglio Direttivo di Comitato della L.N.D., a più di tre riunioni consecutive, possa trovare applicazione in via analogica l'art. 7, comma 5 delle N.O.I.F., con decadenza dichiarata del Consiglio Federale.

La Corte di Giustizia Federale,
vista la richiesta di parere indicata in oggetto;

considerato che la disposizione dell'art. 7, comma 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., stabilendo che «il componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che

non partecipi senza giustificato motivo a più di tre riunioni indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica», prevede una norma di carattere eccezionale nei confronti delle regole che costituiscono le ipotesi normali di decadenza previste per il funzionamento degli organi collegiali e attribuisce all'assenza, ripetuta e non motivata, dei componenti del collegio una conseguenza che, pur non potendo definirsi una pena in senso tecnico, assume tuttavia il significato di una misura con carattere sanzionatorio;

che il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nel disciplinare in modo specifico il funzionamento degli organi direttivi della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, non contiene alcuna previsione con specifico riferimento all'ipotesi di decadenza dalla carica per ingiustificata assenza alle riunioni dell'organo collegiale ma precisa, nell'art. 50, che «per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti»;

che, nella fattispecie, in realtà non si discute circa l'applicazione dell'interpretazione analogica, certamente da escludere, ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nei confronti di ogni disposizione di carattere eccezionale, dovendosi invece assegnare importanza decisiva alla circostanza che l'art. 50 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti opera un rinvio a tutte le disposizioni non espressamente richiamate e dunque anche alla disposizione contenuta nel citato art. 7, comma 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

rispondendo alla richiesta di parere del Presidente Federale, premesso che si può certo condividere l'opportunità di applicare le norme intese a garantire una maggiore efficienza dell'attività di tutti gli organi collegiali della Federazione, ritiene che, pur in mancanza di un'espressa norma regolamentare nelle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti (in ipotesi di ingiustificata assenza, da parte di un componente del Consiglio direttivo di Comitato della Lega medesima, a più di tre riunioni consecutive), debba trovare applicazione l'art. 7, comma 5 delle Norme Organizzative Interne della Federazione, con decadenza dichiarata dal Consiglio federale.

P.Q.M.

Nei suesposti motivi è il parere.

2) RICHIESTA DI PROROGA INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 11 C.G.S.

La Corte di Giustizia Federale - Sezione Consultiva - esaminate le richieste di proroga delle indagini come da istanze pervenute dalla Procura Federale, rispetto alle quali la stessa ha allegato i documenti attestanti gli eccezionali motivi che, a suo avviso, risultano giustificativi;

relativamente ai procedimenti nn. 1026, 795, 13, 1034, 49, 1301, 559, 560, 561, la Corte ritiene congrui e adeguatamente indicati gli elementi a sostegno delle richieste di proroga, che, quindi, vengono concesse.

Per quanto riguarda invece i procedimenti nn. 1032, 944, 365, 1259, 1335, 1075, 1298 la Corte non ravvisa motivi di eccezionalità che giustifichino la deroga alla regola del termine per la conclusione delle indagini, e non può dunque concedersi proroga.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale - Sezione Consultiva, sussistendo quei motivi di eccezionalità richiesti dall'art. 32, comma 11, C.G.S., decide di accogliere le richieste presentate dalla Procura Federale relativamente ai procedimenti nn. 1026, 795, 13, 1034, 49, 1301, 559, 560, 561 rispetto ai quali viene riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine della conclusione della stagione sportiva relativa e di non concedere la richiesta proroga relativamente ai procedimenti n. 1032, 944, 365, 1259, 1335, 1075, 1298.

3) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

a) CALCIATORI

Francesco FACENTE - Angelo SPINA - Debora SAPIA
Massimo POZZESSERE - Alessandro BARLETTA - Michele MAGGI
Laura D'AGOSTARO - Roberto Gerardo PAOLILLO - Davide BENNICI
Maura SESSA - Giovanni DIVICCARO - Santo GURZILLO
Gregorio FIGLIANO - Francesco PATANIA - Giuseppe Giovanni CAFFO
Massimo COLISTRA - Davide LIUT - Mauro SESSA
Fabrizio D'ANTUONI - Pietro MARRAZZITA - Simone BOVANI
Stefano QUAGLIERI - Vincenzo D'AMBROSIO - Federico BRILLO
Fatmir MUSHGJATA - Giuseppe IURMANO - Jonathan SANDOLO
Vincenzo RUSSO - David GUERRERA - Luca ROSSI
Luciana BON - Simone BIAGI - Cristian NATALE

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Massimo VALENTE (istanza reiterata) - Francesca CATENA (istanza reiterata)
Francesco GIACALONE (istanza reiterata) - Matteo SANTILLO (istanza reiterata)
Paolo ZOLLO (istanza reiterata) - Pierluigi NUCCIARELLI (istanza reiterata)
Alain QUAINI (istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

Antonino CESAROTTI - Mohammed TURU

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio

b) TECNICI

Ubaldo LEUCHI

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Vincenzo RONCO (istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

c) **DIRIGENTI**

Fabio BIANCUCCI

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

d) **ARBITRI**

Andrea COSTA

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dall'arbitro Andrea Costa, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera federale per aver usato frasi offensive nei confronti dei Dirigenti dell'A.I.A. in occasione della presentazione delle proprie dimissioni;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto della sanzione sin qui scontata, del pentimento manifestato in ordine all'accaduto, dell'attività esemplare sotto il profilo comportamentale che lo stesso ha svolto e svolge quale accompagnatore di una squadra di allievi e, considerata la natura e l'entità del comportamento dell'interessato che ha provocato la predetta sanzione;

esprime **parere favorevole**

Nicola DAVÌ

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 7 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete